

## **TI\_GERICHTE 12.1997.175 vom 12. November 1997**

TI Tribunale d'appello, 1997-11-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.1997.175](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1997.175)

FR: TI\_GERICHTE 12.1997.175 du 12 novembre 1997

IT: TI\_GERICHTE 12.1997.175 del 12 novembre 1997

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

L'art. 205 delle CGA applicabili al contratto in questione, titolato "Danni causati da forze della natura", recita: Per danni causati da forze della natura s'intendono le conseguenze dirette dello scoscendimento di rocce, caduta di sassi, cedimento di terreno, valanga, pressione di masse di neve (la caduta di masse di neve secondo l'art. 206 non si considera come pressione di masse di neve), uragano (= vento di almeno 75 km/ora che abbatte alberi o scopercia fabbricati nelle vicinanze del veicolo dichiarato), grandine, piena e inondazione. I danni provocati da altri fenomeni non sono coperti." Le parti sono concordi nell'ammettere l'applicabilità di questa clausola alla fattispecie.

#### **E. 2**

Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, la limitazione della copertura assicurativa contenuta nella clausola litigiosa ai danni causati da forze della natura che ne siano "le conseguenze dirette" non è (solo) una questione di causalità adeguata (consid. 5, pag. 7), ma concerne l'identificazione vera e propria della cerchia degli eventi assicurati, e di riflesso di quelli che non lo sono. Con tale clausola, che questa Camera non ha motivo di ritenere poco chiara o ambigua, si intende in effetti circoscrivere il novero degli avvenimenti assicurati a quei sinistri in cui è stato il diretto esplicarsi delle forze della natura a produrre il danno, senza che tale influsso sia stato in qualche modo favorito da un comportamento umano.

#### **E. 3**

In tal senso è pacifico che se l'acqua del lago avesse danneggiato la vettura dell'attore parcheggiata fuori casa la convenuta avrebbe dovuto riconoscere il danno, causato in tal caso dal diretto effetto degli elementi naturali e da null'altro. Nel caso di specie è invece evidente che il danno non si è prodotto per effetto di un'azione diretta dell'acqua sul veicolo dell'assicurato, ma per il motivo che egli per una sua disattenzione -sulla cui gravità non torna conto di disquisire- si è avventurato in una depressione della strada ricolma d'acqua. In altre parole, il danno è così riconducibile all'utilizzo del veicolo, rischio non coperto dalla polizza in questione, e non alla diretta influenza dell'acqua. Il caso è in definitiva del tutto analogo a quello di cui alla RUA, XVIII raccolta, n. 22, in cui era litigioso un danno causato da una pietra staccatasi da un costone, laddove non solo la limitazione del rischio assicurato ai danni costituenti "conseguenza diretta" della forza della natura ("suites directes") è stata ritenuta chiara e non ambigua (pag. 120), ma si è inoltre esplicitamente statuito che la copertura ai sensi della clausola sarebbe stata data nel caso in cui la pietra fosse caduta sul veicolo in movimento, e non invece se la pietra fosse rotolata davanti al

veicolo e questo l'avesse poi urtata (pag. 120 e 121). L'appello principale è pertanto accolto ai sensi dei considerandi mentre quello adesivo è di conseguenza respinto, senza attribuzione di ripetibili di appello alla convenuta che non ha formulato osservazioni. Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 9 giugno 1997 di \_\_\_\_\_ è accolto. Di conseguenza la sentenza 16 maggio 1997 della Pretura di Locarno-Città è riformata nel modo seguente: 1. La petizione 31 marzo 1994 di \_\_\_\_\_ è respinta. 2. Le spese di fr. 1'130.-- e la tassa di giustizia di fr. 700.-- sono a carico dell'attore, che rifonderà alla convenuta fr. 1'200.-- per ripetibili. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 380.-- b) spese fr. 20.-- T o t a l e fr. 400.-- già anticipati dall'appellante, sono a carico dell'attore, che rifonderà alla convenuta fr. 400.-- per ripetibili di appello. III. L'appello adesivo 8 settembre 1997 di \_\_\_\_\_ è respinto. IV. Le spese della procedura d'appello adesivo consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 180.-- b) spese fr. 20.-- T o t a l e fr. 200.-- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico. V. Intimazione: - \_\_\_\_\_ a; Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.